

# UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

**Deliberazione Numero 48 del 01/09/2009**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA.**

L' anno duemilanove, il giorno primo del mese di settembre, alle ore 16.00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata - in assenza del Presidente - dal Vice-Presidente dell'Unione Valdera, ai sensi degli articoli 30 e 31 dello Statuto.

Risultano all'appello i Signori:

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| MENCACCI IVAN - VICEPRESIDENTE UNIONE                                  | P       |
| SERAFINI ROBERTO                                                       | Assente |
| CIAMPI LUCIA                                                           | P       |
| FATTICIONI FILIPPO                                                     | P       |
| MARTOLINI FABRIZIO, Assessore delegato dal Sindaco Vannozzi Giorgio    | P       |
| MANCINI FRANCESCA                                                      | Assente |
| TEDESCHI FABIO                                                         | Assente |
| FALCHI ALBERTO                                                         | P       |
| CRECCHI SILVANO                                                        | Assente |
| CICARELLI ALESSANDRO                                                   | P       |
| SONETTI MASSIMILIANO, Vicesindaco delegato dal Sindaco Millozzi Simone | P       |
| TURINI DAVID                                                           | Assente |
| FAIS ANTONIETTA                                                        | P       |

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| GUIDI CORRADO   | Assente |
| D'ADDONA THOMAS | Assente |

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

In assenza del Presidente presiede la seduta, ai sensi degli articoli 30 e 31 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Vicepresidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI.

Il Vicepresidente, visto l'articolo 35 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

---

**Decisione :**

La Giunta dell'Unione approva il proprio regolamento di funzionamento.

Il testo del "Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera", che si compone di numero 26 articoli, è fornito in allegato sotto la lettera "A".

**Motivazione** (i motivi che hanno portato all'emanazione dell'atto):

Lo Statuto dell'Unione Valdera prevede che il funzionamento degli organi dell'Unione sia disciplinato da appositi regolamenti interni, al fine di consentirne il corretto funzionamento.

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

L'Ufficio Affari generali curerà la pubblicazione all'albo del presente atto e la pubblicazione del regolamento in oggetto nella apposita sezione del sito internet dell'Unione Valdera.

**Segnalazioni particolari :**

Il Direttore Generale Giovanni Forte ha espresso in data 31 agosto 2009 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento e ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, non essendovi impegni di spesa da assumere o diminuzioni di entrata. Tale parere è allegato al presente atto.

La deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo dell'ente, come previsto dall'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

**Riferimenti Normativi** (richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

**a) Generali :**

- D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Statuto dell'Unione Valdera
- Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.

**b) Specifici:**

- Articolo 20 comma 6 dello Statuto dell'Unione Valdera, che prevede che il funzionamento degli organi dell'Unione sia disciplinato da appositi regolamenti interni.
- Articolo 33 comma 3 dello Statuto dell'Unione Valdera, che prevede che, nel rispetto delle norme statutarie, la Giunta adotti un regolamento di funzionamento.

Ufficio Proponente:  
Direzione Generale  
Responsabile: Giovanni Forte  
Telefono 0587 299564  
g.forte@unione.valdera.pi.it



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA - Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

### **INDICE**

#### **Principi generali**

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 - Approvazione e modifiche al Regolamento

#### **Titolo I - La Giunta dell'Unione Valdera**

Art.3 - Sede della Giunta dell'Unione

Art.4 - Nomina, Composizione e Rinnovo della Giunta

Art.5 - Attribuzioni della Giunta

Art.6 - Prerogative dei membri della Giunta

Art.7 - Doveri dei membri della Giunta

Art.8 - Cessazione dalla carica di componente della Giunta

#### **Titolo II - Funzionamento della Giunta dell'Unione**

Art.9 - Programmazione dei lavori e ordine del giorno

Art.10 - Convocazione della Giunta dell'Unione

Art.11 - Deposito degli atti all'ordine del giorno

Art.12 - Pubblicità delle sedute e partecipazioni esterne

Art.13 - Quote di partecipazione all'Unione Valdera

Art.14 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

Art.15 - Sedute di Giunta relative ad ambiti di cooperazione rafforzata

Art.16 - Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione

Art.17 - Modifiche alle proposte di deliberazione

Art.18 - Astensioni previste dalla legge

#### **Titolo III - Atti e documenti prodotti dalla Giunta**

Art.19 - Il processo verbale

Art.20 - Forma e contenuti delle deliberazioni

Art.21 - Pubblicazione

Art.22 - Rilascio Copie-Archiviazione

#### **Titolo IV - Gli Esecutivi**

Art.23 - Gli Esecutivi di settore

Art.24 - Nomina e rinnovo degli Esecutivi di settore

Art.25 - Adunanze e deliberazioni degli Esecutivi di settore

Art.26 - Documenti prodotti dagli Esecutivi di settore

## **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori della Giunta, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente della seduta applicando i principi generali dell'ordinamento.

### **ART. 2 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione da adottarsi con i quorum costitutivi e deliberativi ordinari indicati dallo Statuto e negli articoli successivi del presente regolamento.

## **TITOLO I LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA**

### **ART. 3 - SEDE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

1. La Giunta si riunisce di norma in un locale dell'Unione, ma può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento della Giunta e gli eventuali particolari dispositivi e strumenti necessari per lo svolgimento della seduta specifica.

### **ART. 4 - NOMINA, COMPOSIZIONE E RINNOVO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è composta da 12 Sindaci degli enti partecipanti all'Unione, oltre al Presidente dell'Unione stessa, che costituiscono il nucleo dei membri effettivi della Giunta aventi diritto di voto.

2. Sono inoltre invitati permanenti alle sedute della Giunta, dove partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, i Sindaci di comuni aderenti all'Unione che non rientrino nel novero dei Sindaci di cui al comma 1
3. La Giunta è nominata dal Presidente dell'Unione, assicurando forme di turnazione della rappresentanza in Giunta degli enti aderenti, secondo modalità concordate nell'ambito della Giunta stessa.
4. In caso di impossibilità a partecipare, ciascun Sindaco può conferire delega scritta ad un assessore o consigliere del proprio comune, valevole per la partecipazione ad una specifica Giunta.
5. E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti diversi da quelli sopra indicati.
6. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza del Presidente ovvero nei periodi di vacanza della carica di Presidente la Giunta è presieduta dal Vicepresidente dell'Unione. In caso di momentanea assenza anche del Vicepresidente la presidenza della seduta viene assunta dal membro effettivo della Giunta più anziano di età tra quelli presenti.
7. Ogni nuovo Presidente dell'Unione eletto provvede, con apposito atto di nomina, entro 30 giorni dalla propria elezione, al rinnovo della Giunta.
8. E' esclusa l'erogazione di gettoni o altre indennità per la partecipazione ai lavori dell'organo collegiale.

#### ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è l'organo di governo dell'Unione e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. Tale affidamento può essere effettuato al momento della nomina dei membri della Giunta o anche successivamente con apposito provvedimento.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dallo statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Direttore Generale e dei Dirigenti o altri dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Competono in particolare alla Giunta:

- l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;
- le programmazioni operative di settore o di ambito, con esclusione di quelle riservate per legge, statuto o regolamento al Consiglio;
- la nomina dei componenti degli Esecutivi di settore e dei relativi Presidenti;
- l'adozione di variazioni di bilancio in via di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- l'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione;
- la definizione delle tariffe ordinarie dei servizi non definite da atti normativi o regolamentari ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- ogni altro adempimento di carattere politico-amministrativo non demandato per legge, statuto o regolamento ad altri organi di governo.

#### ART. 6 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. I membri della Giunta hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e dagli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I membri della Giunta possono essere titolari di deleghe con efficacia esterna conferite dal Presidente dell'Unione. Le deleghe decadono automaticamente senza necessità di revoca al momento della elezione di un nuovo Presidente.
3. Il Presidente ha facoltà di variare il contenuto delle deleghe medesime nello svolgimento del proprio mandato.

#### ART. 7 - DOVERI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

1. I membri della Giunta sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. E' dovere dei membri effettivi della Giunta e degli invitati permanenti, regolarmente convocati con le modalità di cui agli articoli successivi, intervenire alle sedute della Giunta.
3. I membri della Giunta e gli invitati permanenti che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle sedute, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente dell'Unione o a chi ne fa legittimamente le veci, prima dell'inizio della seduta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, mail o sms.

## **ART. 8 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA**

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina automaticamente la cessazione dall'ufficio di membro effettivo della Giunta ovvero di invitato permanente ai lavori della Giunta dell'Unione. In tal caso il membro o l'invitato permanente cessato di un dato comune viene automaticamente sostituito dal nuovo Sindaco del comune interessato, che partecipa ai lavori della Giunta non appena avvenuta la sua proclamazione, mantenendo il precedente status (di membro o di invitato permanente).
2. Il Presidente, previa deliberazione favorevole della Giunta, con motivato atto scritto, può disporre la revoca di un membro della Giunta e la sua contestuale sostituzione con un altro Sindaco scelto tra gli invitati permanenti ai lavori della Giunta.
3. In tutti i casi di cessazione le eventuali deleghe a sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti che erano state affidate al membro cessato della Giunta tornano automaticamente nella competenza del Presidente dell'Unione o di chi ne fa le veci.
4. Tutte le variazioni intervenute nella composizione della Giunta vengono comunicate dal Presidente al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

#### **ART. 9 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO**

1. La Giunta dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso la definizione di un calendario in cui siano prestabilite le sedute ordinarie della Giunta di un ampio periodo successivo.
2. L'ordine del giorno consiste negli argomenti da trattare nel corso della seduta ed è predisposto dal Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei membri della Giunta. Tutte le richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno devono essere inviate in forma scritta alla Direzione dell'Unione, agli indirizzi e-mail o fax appositamente segnalati.
3. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno con l'introduzione di ulteriori argomenti urgenti possono essere effettuate direttamente durante la seduta, su proposta del Presidente e previo parere favorevole unanime di tutti i membri effettivi presenti della Giunta.
4. Nella programmazione dei lavori vengono previsti periodici rapporti dei Presidenti degli Esecutivi di settore, per aggiornare la Giunta relativamente alle attività svolte.

## ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. Le sedute della Giunta possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. La convocazione delle sedute ordinarie della Giunta dell'Unione è fatta dal Presidente, anche per il tramite della Direzione Generale, mediante avviso scritto indicante sede, ora e ordine del giorno della seduta ed inviato a mezzo e-mail con almeno 5 giorni di anticipo sullo svolgimento della seduta.
3. Le sedute straordinarie sono convocate con le modalità di cui al precedente comma ma con preavviso ridotto a 48 ore.
4. E' parimenti ridotto a 48 ore il termine per l'invio della convocazione allorché la Giunta si svolga in un giorno prestabilito della settimana e sia stato concordato un calendario plurisettimanale dei lavori.
5. Le sedute urgenti possono essere convocate, anche per la stessa giornata, telefonicamente o via sms o con altro mezzo idoneo per una rapida comunicazione.
6. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri di convocazione della Giunta spettano al Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo al membro effettivo della Giunta più anziano d'età.

## ART.11 - DEPOSITO DEGLI ATTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa della proposta di atto deliberativo spetta al Presidente, ai membri della Giunta e ai Dirigenti o ad altri dipendenti cui siano state affidate funzioni di direzione.
2. Le proposte di deliberazione relative agli atti inseriti all'ordine del giorno, redatte nella loro forma finale, corredate dai relativi allegati e dai pareri richiesti a norma di legge, sono di norma rese disponibili, anche a mezzo e-mail, 48 ore prima dello svolgimento della seduta, per la loro consultazione preventiva.
3. Le proposte di deliberazione relative ad argomenti non previsti all'ordine del giorno e presentate direttamente alla seduta previo parere favorevole unanime dei membri effettivi della Giunta, possono essere deliberate solo se complete di tutti gli elementi indicati al precedente comma.

## ART. 12 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E PARTECIPAZIONI ESTERNE

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Alle sedute della Giunta, oltre ai membri effettivi della Giunta e agli altri Sindaci invitati permanenti, partecipano anche il Segretario Generale e il Direttore Generale.

3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dal Segretario generale o, in sua assenza, dal Vicesegretario o, in assenza anche di quest'ultimo, da un altro Segretario operante presso i Comuni dell'Unione e appositamente incaricato per quella specifica seduta.
4. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.

#### ART 13 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE VALDERA

1. Tutti i comuni aderenti all'Unione partecipano alla stessa con una quota percentuale attribuita in rapporto alla popolazione residente nel proprio Comune.
2. Le quote di partecipazione di ogni singolo Comune sono aggiornate entro il 30 aprile di ogni anno e calcolate sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.

#### ART 14 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta, fatta salva la previsione di cui ai successivi articoli 15 e 16, è validamente costituita con la presenza del 60% delle quote di partecipazione costituenti l'Unione (conteggiando a tal fine anche le quote rappresentate dagli invitati permanenti presenti alla seduta) e la contestuale presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi della Giunta.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate purché ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione costituenti l'Unione (conteggiando a tal fine esclusivamente le quote rappresentate dai membri effettivi della Giunta presenti) e la contestuale maggioranza relativa dei membri effettivi della Giunta presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.

#### Art. 15 – SEDUTE DI GIUNTA RELATIVE AD AMBITI DI COOPERAZIONE RAFFORZATA

1. Quando la Giunta opera e decide in ambiti di cooperazione rafforzata, è validamente costituita con il quorum costitutivo ordinario indicato all'art.14 c.1 e con la contestuale

presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti (conteggiando indistintamente membri effettivi della Giunta e invitati permanenti) degli enti inseriti nella cooperazione rafforzata.

2. Per tali sessioni, le deliberazioni sono validamente assunte con il quorum deliberativo ordinario indicato all'art. 14 c.2 e il contestuale voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri effettivi della Giunta che rappresentano gli enti inseriti nella cooperazione rafforzata.

#### Art. 16 – GIUNTA CON FUNZIONI DI ORGANISMO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE

1. La Giunta, integrata nella sua composizione secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, assume le funzioni di organo zonale di programmazione (Conferenza dell'Istruzione, Conferenza Educativa, Conferenza dei Sindaci, etc.), con tutte le relative incombenze e prerogative.
2. La Giunta integrata è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ed opera con norme dettate per l'ambito specifico di operatività, adottando quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli specifici regolamenti dell'organismo zonale considerato. La convocazione è estesa alle componenti esterne all'Unione mediante comunicazione a mezzo telefax.
3. Le decisioni della Conferenza assumono il valore di atti dell'Unione e sono soggette ad esecuzione con le medesime modalità degli atti della Giunta dell'Unione.

#### ART. 17 - MODIFICHE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Nel corso della seduta ogni componente della Giunta ha diritto di proporre modifiche alle proposte all'ordine del giorno.
2. In caso di accoglimento di modifiche che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
3. Qualora le modifiche siano di carattere tecnico-formale, la delibera può essere approvata con le modifiche apportate, previa chiara enunciazione da parte del Segretario delle modifiche intervenute.

#### ART. 18 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. I singoli componenti della Giunta, il Segretario verbalizzante e il Direttore Generale si debbono attenere alle astensioni obbligatorie previste dalle normative vigenti, uscendo dalla sala ancor prima che inizi la discussione del punto in oggetto.
2. Quando, sopra un determinato oggetto, il Segretario debba uscire dall'aula, in assenza del vicesegretario, la Giunta sceglie uno dei suoi membri a svolgere temporaneamente le funzioni di segretario verbalizzante, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale di deliberazione.

### TITOLO III

#### ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DALLA GIUNTA

#### ART. 19 - IL PROCESSO VERBALE

1. Per le sedute della Giunta viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale sintetico.
2. Relativamente ai punti all'ordine del giorno che sono oggetto di deliberazione, il verbale sintetico rimanda all'apposito verbale di deliberazione.
3. In casi particolari i componenti della Giunta possono chiedere espressamente che nel verbale siano inserite loro sintetiche dichiarazioni presentate nel corso della seduta.

#### ART. 20 - FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. Per ogni deliberazione assunta viene redatto un apposito verbale di deliberazione.
2. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento.
3. Le deliberazioni assunte dalla Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione vengono numerate su un apposito registro appositamente allestito per ogni singolo organismo rappresentato (Conferenza educativa, dell'istruzione, dei sindaci...).
4. Le deliberazioni della Giunta sono firmate, in originale, dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.

#### ART. 21 - PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni della Giunta sono soggette a pubblicazione:

9

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera

- a. mediante affissione all'albo pretorio presso la sede legale dell'Unione, secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e dall'art.2 dello Statuto dell'Unione;
  - b. mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web [www.unione.valdera.pi.it](http://www.unione.valdera.pi.it)
2. La pubblicazione delle deliberazioni avviene di norma entro 15 giorni dalla loro adozione; la pubblicazione di deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione dell'atto.
3. La pubblicazione è curata dalla Segreteria Generale. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Direttore ovvero di altro personale del servizio Affari Generali appositamente delegato.
4. Nello stesso giorno della pubblicazione l'elenco degli atti adottati dalla Giunta è trasmesso a mezzo e-mail ai Capigruppo del Consiglio dell'Unione.

#### ART. 22 - RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione.
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso la sede dell'Unione.

### TITOLO IV GLI ESECUTIVI

#### ART. 23 - GLI ESECUTIVI DI SETTORE

1. Gli esecutivi di settore sono organismi di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta e della Conferenza dei Sindaci, fatte salve le competenze del Direttore. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.
2. Gli esecutivi sono istituiti con provvedimento unico di Giunta in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.
3. Ciascun esecutivo si compone di cinque membri nominati dalla Giunta, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Fanno parte di ognuno degli esecutivi di settore:
  - Il Presidente dell'esecutivo individuato tra i componenti della Giunta
  - un esponente per l'area dell'Alta Valdera (comuni di Palaia, Peccioli, Capannoli,

- Chianti, Lajatico e Terricciola)
  - un esponente per l'area della Media Valdera (comuni di Ponsacco, Casciana Terme, Lari e Crespina);
  - un esponente del comune di Pontedera;
  - un esponente per l'area Oltrarno (Bientina, Buti, Calcinaia e S. Maria a Monte)
- 5. Gli esponenti delle aree territoriali sono individuati esclusivamente tra i sindaci, gli assessori competenti per materia e i consiglieri delegati permanenti dei Comuni aderenti.
- 6. Negli ambiti in cui l'Unione agisce mediante i meccanismi della cooperazione rafforzata è possibile definire una composizione diversa da quella prevista al comma 4, a condizione che vi sia il consenso di tutti i membri della Giunta.
- 7. Sono informati delle riunioni degli Esecutivi di settore e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli assessori dei comuni aderenti competenti nella materia trattata, ma che non fanno parte degli esecutivi stessi.

#### ART. 24 - NOMINA E RINNOVO DEGLI ESECUTIVI DI SETTORE

1. Gli esecutivi sono nominati con un unico provvedimento adottato dalla Giunta dell'Unione entro 30 giorni dalla propria nomina a seguito di rinnovo della Giunta stessa.
2. Il provvedimento suddetto specifica, per ognuno degli esecutivi istituiti, i nominativi dei componenti e del Presidente.
3. I componenti degli esecutivi, cessando per qualsiasi motivo dalla carica ricoperta al momento della nomina (sindaco, assessore competente per materia e consigliere delegato permanente del Comune rappresentato) cessano automaticamente ed immediatamente anche dalla carica di componente ovvero di Presidente dell'Esecutivo.
4. La Giunta, con apposito provvedimento motivato, può in qualsiasi motivo deliberare la revoca di uno o più componenti ovvero del Presidente di un Esecutivo e la loro sostituzione con altri membri.
5. I componenti o il Presidente cessati dagli esecutivi vengono sostituiti con apposito provvedimento della Giunta alla prima seduta utile successiva all'avvenuta cessazione.
6. Ogni esecutivo istituito da una determinata Giunta si scioglie automaticamente al momento dell'elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

#### ART. 25 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ESECUTIVI DI SETTORE

1. L'attività dell'esecutivo di settore è collegiale.
2. Per la validità delle sedute dell'Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a

maggioranza dei presenti. A parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente dell'Esecutivo.

3. L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Esecutivo di settore, ovvero a richiesta di due dei suoi membri o del Direttore dell'Unione. La convocazione, riportante l'ordine del giorno della riunione, è fatta a mezzo e-mail indirizzata ai componenti dell'Esecutivo, negli stessi termini previsti per la convocazione della Giunta. La stessa e-mail viene contemporaneamente inviata agli indirizzi telematici di riferimento degli assessori comunali competenti nella materia.
4. Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore o suo delegato, che ne assicura la verbalizzazione tramite il proprio staff.
5. Il Presidente può delegare un altro componente della Giunta o dell'Esecutivo a svolgere le funzioni di Presidente per una determinata seduta; non è ammessa invece la delega a terzi da parte degli altri componenti dell'Esecutivo.

#### ART.26 - DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ESECUTIVI DI SETTORE

1. I verbali delle sedute degli esecutivi sono raccolti presso la segreteria dell'Unione.
2. I documenti e le decisioni approvate dagli Esecutivi hanno esclusiva valenza interna e vengono presentati:
  - a) dal Presidente dell'Esecutivo alla Giunta, nelle apposite periodiche relazioni programmate;
  - b) alle Commissioni Consiliari riferibili al settore di propria competenza, negli appositi incontri da tenersi almeno una volta all'anno.

**Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato proclamato dal Presidente della seduta:**

Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente dell'Unione Valdera

F.to IVAN MENCACCI

Il Segretario verbalizzante

F.to ADRIANA VIALE

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

*OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA.  
APPROVAZIONE.**

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 31/08/2009

Il Direttore Generale dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 02/09/2009.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte

---

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, lì 02/09/2009

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte